



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 203/2022/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR, n. 10/2021/SRCPIE/INPR e n. 3/2022/SRCPIE/INPR con le quali

sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2020 e relativi questionari;

Vista le relazioni sui rendiconti relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Villanova Mondovì (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Villanova Mondovì con nota prot. n. 8495 del 5/10/2022 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota del 13/10/2022 pervenuta in data 14/10/2022 e acquisita al prot. n. 11838 in pari data 14/10; Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché a seguito di ulteriori approfondimenti da parte della Sezione, anche attraverso l'attualizzazione alla situazione finanziaria relativa all'esercizio 2021, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 48/2022 del 19 ottobre 2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza in considerazione della conclusione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 31/03/2022;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in

coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

Con riguardo al Comune di Villanova Mondovì (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2020 pari a 5.715 abitanti -, a seguito dell'esame delle relazioni del Revisore dei conti e di tutta la documentazione di riferimento, nonché in esito all'istruttoria svolta, emergevano una serie di criticità ed irregolarità connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto ai rendiconti esaminati riguardano: l'anticipazione di tesoreria, la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2020, la compilazione del prospetto delle risorse accantonate (allegato a/1) e di verifica degli equilibri, l'indicatore di tempestività dei pagamenti,

l'implementazione del fondo passività potenziali da accantonare nel risultato di amministrazione.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale.

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza in considerazione della conclusione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 31/03/2022.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. L'anticipazione di tesoreria

Nell'ambito della richiesta istruttoria trasmessa all'Ente con riguardo all'esame dei rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020, veniva rilevato un utilizzo costante dello strumento dell'anticipazione di tesoreria nel triennio 2018-2020, come evidenziato nella tabella sottostante:

	2018	2019	2020
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	150.195.354,00	2.808.351,55	1.570.441,45
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	700.919,24
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	304,00	355,00	290,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	503.993,88	372.157,78	332.046,52
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.512,39	1.762,66	1.076,56

Pur prendendo atto che l'anticipazione è stata sempre restituita a fine anno, si è, comunque, evidenziato un utilizzo costante di tale strumento per un arco temporale che copre quasi interamente l'annualità.

Si è, pertanto, invitato l'Ente, come anche raccomandato dal Revisore nelle sue relazioni, ad attuare idonei strumenti correttivi tali da ricondurre lo strumento a fenomeno estemporaneo ed eccezionale e non ordinario per far fronte alla carenza di liquidità, e si è

richiesto, quindi, di indicare le azioni poste in essere e/o programmate finalizzate a ridurre l'utilizzo di tale strumento.

Con il riscontro alla richiesta istruttoria, il Comune ha fornite le seguenti precisazioni:

"A fronte del costante e ingente ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno 2019, con decorrenza dall'anno 2020 sono state attivate tutte le procedure necessarie (riscossione crediti pregressi, aumento aliquota addizionale comunale Irpef con conseguente progressivo miglioramento dei flussi di cassa, controllo delle dinamiche di spesa) per ridurre progressivamente il ricorso al suddetto strumento.

Tali procedure hanno sortito effetti già nell'anno 2020, con un primo decremento di tutte le voci relative all'utilizzo dell'anticipazione e, con maggior evidenza, nell'anno 2021, come si evince dal prospetto che si riporta di seguito:

ANNO 2021

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ 941.484,06
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	€ 236.252,01
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	46
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	€ 13.172,85
Importo dell'anticipazione non restituita al 31/12	€ 0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 1,72

Il miglioramento di cui sopra, peraltro, risulta ulteriormente consolidato nell'anno 2022, nel corso del quale, ad oggi, non si è reso necessario alcun ricorso ad anticipazioni di cassa".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente e, sul punto, accerta un utilizzo costante dello strumento dell'anticipazione di tesoreria nel triennio 2018-2020, ma prende, altresì, positivamente atto del miglioramento registrato negli esercizi 2021 e 2022, pur riservandosi ogni ulteriore approfondimento sul punto nell'ambito dell'esame dei rendiconti di tali esercizi e di quelli successivi, anche al fine di verificare se tale miglioramento possa considerarsi confermato a seguito di una più virtuosa gestione durevole negli anni; in ogni caso, con riguardo all'anticipazione di tesoreria, si ricorda che il ricorso alla medesima, seppur nei limiti consentiti dalla normativa, deve essere un rimedio di carattere eccezionale e, se reiterato nel tempo - come nel caso di specie -, può essere indice di criticità gestionale e/o finanziaria.

Si invita, pertanto, l'Ente a volere proseguire nelle azioni necessarie a limitare il più possibile l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, monitorando costantemente tale aspetto,

al fine di mantenere la situazione di miglioramento registrata nell'esercizio 2021 e attestatasi nell'esercizio 2022.

2. La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2020

Con riguardo all'accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione, dai dati contabili inseriti in BDAP è emerso che a rendiconto dell'esercizio 2018 l'Ente aveva accantonato FCDE per euro 35.796,60 e a rendiconto dell'esercizio 2019 per euro 89.272,37, mentre a rendiconto dell'esercizio 2020 è stato fatto un accantonamento a FCDE per euro 138.895,34; quindi, con un'evoluzione nel triennio che mostra un incremento di tale fondo. Tuttavia, in relazione alla congruità del FCDE accantonato nell'ultimo esercizio esaminato, l'esercizio 2020, rispetto a quello teorico che l'Ente avrebbe dovuto accantonare secondo i principi contabili di riferimento per i titoli I e III delle entrate, si è rilevato che l'accantonamento a FCDE 2020 pari ad euro 138.895,34 sembrerebbe essere stato sottostimato rispetto al FCDE teorico (depurato dai residui non considerati nel D.Lgs. n. 118/2011) risultante dall'applicazione del complemento a 100 della media degli incassi degli ultimi 5 anni.

Si è, inoltre, evidenziato che sia per il 2019 che per il 2020 non è stato costituito FCDE per i residui derivanti da fitti attivi e canoni patrimoniali (importo pari a 56.088,65 per l'esercizio 2019 e importo pari a 22.204,00 per l'esercizio 2020).

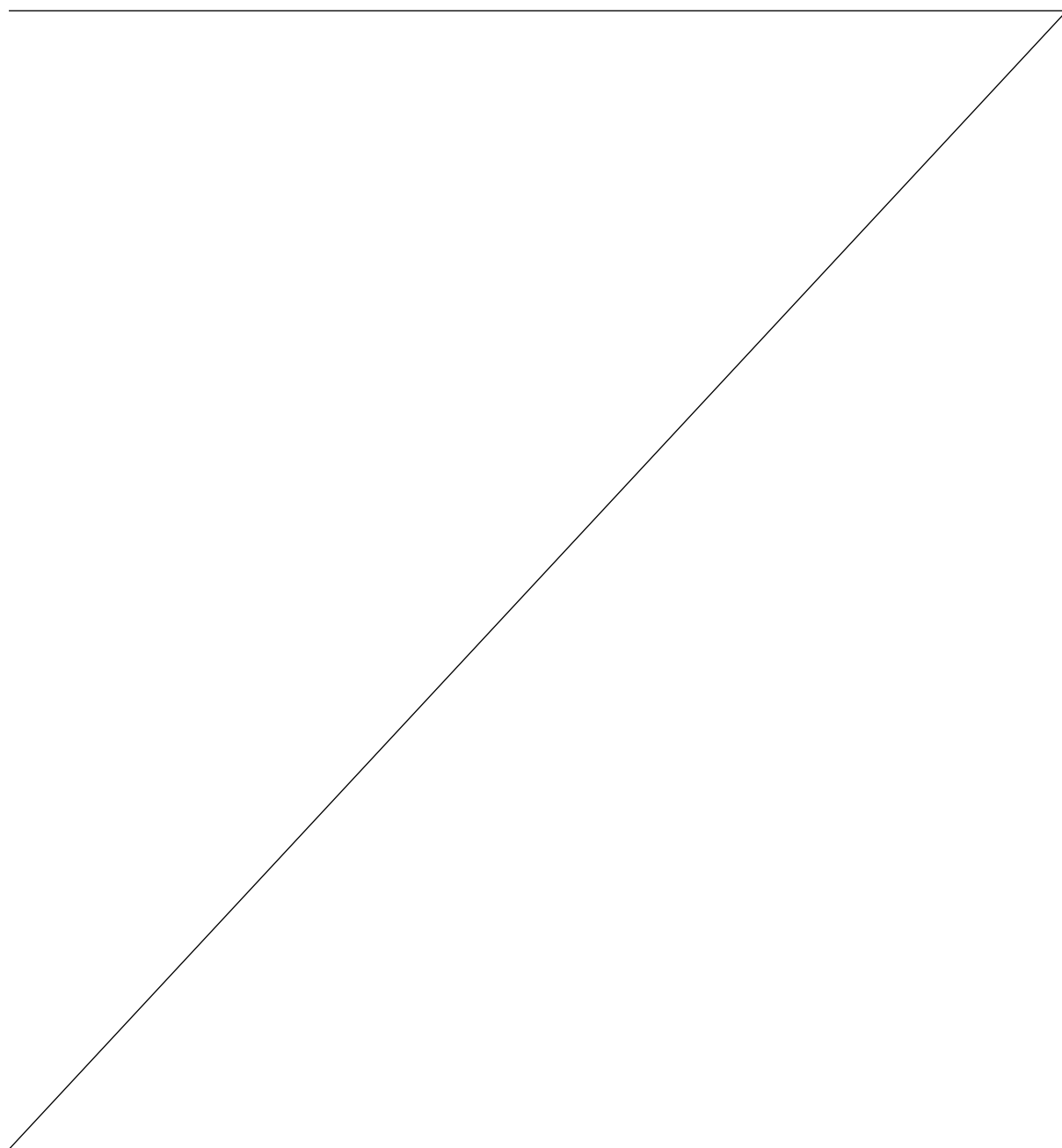
Pertanto, nel calcolare l'entità del fondo, l'Ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 107 *bis* del D.L. n. 18/2020, con riguardo al rendiconto dell'esercizio 2020.

Al fine di valutare la congruità del FCDE a rendiconto 2020, anche in considerazione dell'esiguo risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2020, pari ad **euro 3.965,56**, si è, pertanto, richiesto all'Ente di:

- esibire i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- fornire dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie;
- indicare le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità.

Sul punto, il Comune, nell'ambito del riscontro alla richiesta istruttoria, ha fornito i seguenti elementi conoscitivi:

“Con riferimento al FCDE accantonato nell’esercizio 2020, si evidenzia come lo stesso sia stato calcolato in riferimento alle sole voci di entrata di cui al prospetto seguente, in cui sono evidenziate le relative medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi e da cui si desume la dimostrazione della congruità dell’importo minimo del fondo calcolato applicando all’importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle medie.



CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2020-METODO MEDIA SEMPLICE

Capitolo	Descrizione	F.C.D.E. 2020	Per. Incassi	Residui iniz. 2016	Incassato 2016	Residui iniz. 2017	Incassato 2017	Residui iniz. 2018	Incassato 2018	Residui iniz. 2019	Incassato 2019	Residui iniz. 2020	Incassato 2020	Residui Attuali 2020
51/0	C.O.S.A.P.	32,18	81,61%	435,00	410,00	29,00	4,00	127,00	127,00	0,00	0,00	380,00	380,00	175,00
55/0	I.M.U.	3.916,94	68,66%	130.768,01	77.968,78	86.880,07	80.983,84	275.716,07	254.092,47	128.315,83	53.529,70	64.840,59	36.676,23	12.498,21
	55/1 RECUPERO I.M.U. A.P.	94.324,14	46,93%	0,00	0,00	56.000,00	20.996,65	89.003,35	8.278,94	168.224,41	101.186,39	167.038,02	46.302,69	177.735,33
73/1	T.A.R.I.	40.622,08	77,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.466,70	42.314,38	110.291,47	32.937,24	180.462,39
		138.895,34												

Per tutte le altre voci di entrata, con riferimento al titolo I, non ve ne erano altre da prendere in considerazione, in base alle indicazioni del principio contabile applicato 4/2, mentre con riferimento al titolo III, le uniche voci che presentavano residui al 31/12/2020 avrebbero determinato un accantonamento come da prospetto seguente:

Capitolo	Descrizione	F.C.D.E. 2020	Perc. Incassi	Residui iniz. 2016	Incassato 2016	Residui iniz. 2017	Incassato 2017	Residui iniz. 2018	Incassato 2018	Residui iniz. 2019	Incassato 2019	Residui iniz. 2020	Incassato 2020	Residui attuali 2020
140/0	DIR.SEGR. CONC.EDIL.	1,71	98,51%	300	300	350	324	400	400	250	250	450	450	115
141/0	DIR.SEGR. CERT.ROGITO	0,00	100,00%	0	0	74,62	74,62	0	0	0	0	0	0	54,89
160/0	DIRITTI C.I.	0,00	100,00%	0	0	970,08	970,08	0	0	0	0	0	0	1.980,66
180/0	SANZIONI AMM.VE	0,00	100,00%	593,6	593,6	0	0	0	0	0	0	127,6	127,6	761,98
194/0	RIMB.Q/MUTUI M. ACQUA	24.310,96	89,12%	118.909,17	118.909,17	88.687,06	88.687,06	88.687,06	88.687,06	128.687,06	122.999,35	149.013,04	74.506,52	223.446,36
200/0	FTTIREALIFONDIRUSTIC	0,00	100,00%	0	0	0	0	3.350,00	3.350,00	0	0	4.421,75	4.421,75	1.220,00
210/0	CENSI, CANONI, ETC.	3.626,04	82,72%	12.146,04	1.654,00	22.638,12	22.638,04	10.492,08	10.492,00	0	0	10.492,00	0	20.984,00
225/0	RIMB.ENTI SERV.CONV. TI	1.302,72	97,63%	8.215,41	8.215,41	5.293,78	5.293,78	14.064,02	14.305,56	14.644,20	12.656,31	38.960,11	38.960,11	54.966,96
226/0	RIMB.SERV. TECN.CONV.	0,00	108,25%	2.690,64	2.690,64	5.800,00	5.963,04	6.000,00	6.415,52	6.000,00	7.891,19	7.828,00	7.828,00	4.408,19
227/0	RIMB.SERV. ANAGR.CONV.	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	5.636,90	5.636,90	3.034,60
230/0	INTR. /RIMB.SI DIVERSI	4.180,54	37,29%	53	53	1.134,11	737,68	70,2	0	709,27	105,19	3.014,99	198,29	6.666,47
233/0	PROVENTI SERVIZI CIMLI	0,00	100,00%	1.715,00	1.715,00	1.580,00	1.580,00	985	985	945	945	1.975,00	1.975,00	4.565,00
234/0	CANONE GEST.ASILONIDO	0,00	100,00%	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681,69
245/0	PROVENTI TRASPSOLCO	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
247/0	DIRESCAVAZ.CAVE COML	0,00	114,29%	24.783,48	24.783,48	32.520,00	32.520,00	19.200,00	19.200,00	32.104,15	32.104,15	40.500,00	69.429,99	42.000,00

TOTALE 33.421,97

Tuttavia, è stato valutato che per tutte le voci di cui sopra non sussistesse alcun rischio di esigibilità, per le seguenti motivazioni:

- l'analisi della tipologia dei residui attivi riferiti alle voci Diritti di segreteria su concessioni edilizie; Censi, canoni, etc.; Rimborsi da Enti per servizi convenzionati; Introiti e rimborsi diversi, non induceva a presumere l'insorgere di potenziali rischi di mancata riscossione (i residui in questione, infatti, sono stati tutti regolarmente riscossi);*
- i residui attivi riferiti alla voce Rimborso quote mutui da Mondo Acqua, legati alla cessione delle proprie infrastrutture idrico fognarie alla Società partecipata Mondo Acqua S.p.A., con il conseguente accollo a carico di quest'ultima delle relative quote di ammortamento mutui in essere, hanno natura di crediti inseriti in un piano di "ricognizione mutui assunti dai comuni per le infrastrutture del servizio idrico integrato" approvato dall'Autorità d'Ambito del Cuneese n.4 e, pertanto, è stato valutato che sugli stessi non sussistessero rischi di inesigibilità".*

La Sezione prende atto di quanto riscontrato dall'Ente; tuttavia, non ritiene conforme ai principi contabili in materia di corretta quantificazione del FCDE l'impostazione adottata dal medesimo.

In primo luogo, sussiste un'incongruenza fra quanto, da ultimo, oggetto di riscontro alla richiesta di istruttoria inviata dalla Sezione e quanto precedentemente indicato dall'Organo di revisione nei questionari inseriti su Conte con riguardo alla voce di entrata del titolo III "Fitti attivi e canoni patrimoniali"; infatti, da quanto si evince dai questionari, come sopra già ricordato, risultano residui attivi derivanti da tale voce per un importo pari a 56.088,65 in relazione al 2019 e per un importo pari a 22.204,00 in relazione al 2020.

Tuttavia, tale voce non pare essere stata presa in considerazione nella tabella sopra riportata fornita dal Comune; con la conseguenza che la stessa non appare in nessun modo valorizzata né presa in considerazione ai fini della corretta quantificazione del FCDE, e nemmeno l'Ente ha ritenuto di fornire giustificazioni ai fini della sua esclusione dal calcolo di tale fondo.

Del resto, da quanto emerge dalla risposta fornita dall'Ente risulta che, in sostanza, oltre alla voce sopra indicata che non appare nemmeno citata, il medesimo abbia escluso dal calcolo del FCDE, per quanto concerne il titolo III dell'entrata, voci per un totale complessivo di euro 33.421,97, senza che le giustificazioni di tali esclusioni risultino coerenti ai principi contabili in materia; infatti, fatta salva forse la parte relativa alla voce "Rimborso quote mutui da Mondo Acqua", legati alla cessione delle proprie infrastrutture idrico-fognarie alla Società partecipata Mondo Acqua S.p.A., con il conseguente accollo a

carico di quest'ultima delle relative quote di ammortamento mutui in essere, quale operazione che, in effetti, inserita all'interno del quadro definito dal sistema idrico integrato presidiato dall'Autorità d'Ambito del Cuneese n. 4, potrebbe non generare rischi di inesigibilità (ma a tal fine l'Ente avrebbe dovuto motivare l'assenza del rischio di inesigibilità in termini maggiormente adeguati, anche attraverso il ricorso alla serie storica dei pagamenti), per il resto non si ritiene in nessun modo conforme ai principi contabili la giustificazione dell'esclusione di tutte le altre voci del titolo III sulla base della circostanza che i residui in questione sarebbero stati regolarmente riscossi nel corso dell'esercizio successivo.

È chiaro, infatti, che così motivando verrebbe meno la stessa *ratio* dell'istituto del FCDE. In argomento, la Sezione ricorda, in primo luogo, la necessità di un'adeguata quantificazione del FCDE, il cui ammontare deve essere determinato in considerazione della percentuale dei mancati realizzi di cassa sugli accertamenti; come è noto, tale fondo non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La costituzione di un adeguato FCDE consentirebbe la sterilizzazione dei residui attivi impedendo all'Ente di effettuare spese sulla base di entrate non totalmente realizzabili nell'esercizio.

Sul punto occorre richiamare la *ratio* dello stesso istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è proprio quella di impedire che a entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

In tal senso la giurisprudenza contabile consolidata, per la quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (...). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione, il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale"* (v. in tal senso, *ex multis*, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 299 del 25.10.2018, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 279/2016 ivi richiamata).

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i

crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Detta operazione, tuttavia, con riguardo al Comune di Villanova Mondovì, non è stata effettuata in maniera corretta per l'esercizio finanziario 2020; inoltre, si deve, altresì, rilevare, in relazione ad alcune voci (ad es. la voce T.A.R.I.), l'erroneità manifesta del procedimento di calcolo, non potendosi considerare con riscossione in conto residui pari al 100% gli esercizi per i quali, secondo la tabella sopra riportata, i residui di riferimento sono indicati a 0: ciò conduce, infatti, a una sistematica sottostima del doveroso accantonamento, con una violazione del principio contabile dettato sul punto, destinata a perpetuarsi fino alla chiusura dell'esercizio 2022.

Per le motivazioni rappresentate, pertanto, la Sezione accerta una violazione dei principi contabili e la conseguente sottostima del FCDE, con conseguente alterata determinazione del risultato disponibile dell'esercizio 2020, disponendo conseguentemente che il Comune proceda a ricalcolare correttamente tale fondo e a modificare il relativo accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 in termini coerenti con quanto previsto dai principi contabili e tenendo presenti i dati delle riscossioni effettive riportate dall'Ente medesimo.

D'altra parte, in considerazione dell'esiguo risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2020, pari ad euro 3.965,56, nell'ipotesi in cui l'Ente, ricalcolando il FCDE in termini coerenti con i principi contabili sopra richiamati, dovesse maturare un disavanzo di amministrazione ordinario, lo stesso dovrà essere applicato nell'ambito del Bilancio di previsione 2022-2024 attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, laddove non eventualmente assorbito, in tutto o in parte, in sede di rendiconto 2021; a tal proposito, si fa presente che dai dati inseriti in BDAP relativi al rendiconto dell'esercizio emerge un risultato disponibile al 31/12/2021 di euro 282.635,02, quindi tendenzialmente in grado di assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione ordinario derivante dalla corretta quantificazione del FCDE, pur riservandosi la Sezione ogni valutazione sul punto al momento dell'esame di tale rendiconto.

Infine, in tema, si invita l'Ente, per il futuro, alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso.

3. La compilazione del prospetto delle risorse accantonate (allegato a/1) e di verifica degli equilibri

Dalla consultazione dei dati presenti in BDAP è emerso che l'Ente, come già si è avuto modo di rappresentare nel punto precedente della presente deliberazione, con il rendiconto dell'anno 2020 ha accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) euro 138.895,34. Per tale fondo, il medesimo accantonamento, nel suo valore al 31 dicembre 2019, risulta indicato anche nel nuovo allegato a.1. relativo all'elenco delle risorse accantonate da cui risultano i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		89.272,37	- 79.734,00	79.734,00	49.622,97	138.895,34
Totale altri accantonamenti		8.880,73		7.451,00	10.000,00	26.331,73
Totale risorse accantonate		98.153,10	- 79.734,00	87.185,00	59.622,97	165.227,07

Per la valorizzazione del FCDE, nell'esercizio 2020, si è registrato un incremento di tale fondo; pertanto tale differenza si sarebbe dovuta indicare nella colonna c) con il segno positivo, così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo

stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

Peraltro, si è rilevato che la colonna b "Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)" deve essere valorizzata solo qualora, come dice il principio contabile sopra richiamato, durante la gestione vi sia stata una quota del FCDE "applicata" al bilancio (e non il mero stanziamento).

La non corretta compilazione di tale allegato a.1 ha comportato l'errata formazione del prospetto di verifica degli equilibri con riferimento alle voci W2) e W3).

Alla luce di quanto esposto, si è invitato l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a.1.) e del prospetto di verifica degli equilibri. In argomento, il Comune, nell'ambito del riscontro alla richiesta istruttoria, ha fornito i seguenti chiarimenti:

"Per un'errata interpretazione del modello allegato a/1, lo stesso è stato involontariamente compilato in modo difforme rispetto alle relative istruzioni, valorizzando la colonna (b) in negativo con il FCDE stanziato a bilancio 2020 e non utilizzato e in colonna (c) lo stesso importo in valore positivo, inserendo in colonna (d) l'incremento del FCDE a consuntivo 2020 rispetto a quello accantonato a consuntivo 2019.

Peraltro, l'errata compilazione di cui sopra, ha sì determinato un'errata formazione del prospetto di verifica degli equilibri con riferimento alle voci W2) e W3), ma la corretta compilazione del modello allegato a/1, avrebbe determinato un miglioramento nel risultato sia dell'equilibrio di parte corrente (O2), che dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3)".

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Comune e, sul punto, accerta l'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, nonché la conseguente errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri, raccomandando, per il futuro, di porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva.

4. L'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti

Nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere dalla Sezione è emerso che il sito istituzionale del Comune di Villanova Mondovì, nella sezione "Amministrazione trasparente", riporta la pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti ex art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tale indicatore è pari a 35,93 nel 2018, 32,67 nel 2019 e 19,26 nel 2020; con un andamento che, pur registrando un miglioramento nell'evoluzione dal 2018 al 2020, mostra comunque la permanenza di valori non coerenti con la normativa di riferimento.

Si è, quindi, richiesto all'Ente di illustrare le misure adottate per migliorare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, anche in considerazione dell'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2021, del c.d. Fondo garanzia debiti commerciali, di cui all'art. 1, comma 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

In tema, l'Ente ha fornito i seguenti elementi conoscitivi:

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti, si evidenzia come l'Ente abbia intrapreso fin dalla fine dell'anno 2019 tutte le iniziative necessarie (monitoraggio costante dei termini di scadenza delle fatture, sensibilizzazione di tutte le aree e gli uffici dell'Ente sulla necessità di provvedere celermente all'adozione degli atti di liquidazione) al raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4, del D.Lgs.231/2002.

Tali iniziative hanno consentito di ottenere un sensibile miglioramento dei tempi medi di pagamento nell'anno 2020, rispetto al 2019, laddove il tempo medio ponderato di ritardo certificato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali è risultato di 7 giorni alla data del 31/12/2020, a fronte di un ritardo di 23 giorni certificato alla data del 31/12/2019 (lo scostamento rispetto ai dati presenti sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", è imputabile essenzialmente al fatto che nei tempi medi relativi all'anno 2019 e ai primi trimestri dell'anno 2020, venivano ancora presi in considerazione dati spuri riferiti a fatture pregresse non correttamente chiuse sul programma di contabilità, pur a fronte dell'avvenuto pagamento, come risultante sulla PCC).

Alla data del 31/12/2021 il tempo medio ponderato di ritardo certificato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali è risultato di - 6 giorni, sancendo il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, che, in assenza di future criticità nelle dinamiche dei flussi di cassa e dei pagamenti, dovrebbe essere mantenuto anche nei prossimi anni".

Sul punto, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente con riguardo alla variazione del dato riferito agli esercizi 2019 e 2020 (raccomandando, fin da ora, di procedere tempestivamente a riallineare i dati nel sito istituzionale) e, sul punto, accerta il mancato rispetto dei termini di pagamento per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, pur prendendo, altresì, positivamente atto, anche in questo caso, del miglioramento registrato con riguardo all'esercizio 2021, ma riservandosi, in tema, ogni ulteriore approfondimento nell'ambito dell'esame dei rendiconti di tale esercizio e di quelli successivi, anche al fine di

verificare se tale miglioramento possa considerarsi confermato a seguito di una più virtuosa gestione durevole negli anni.

Si invita, pertanto, l'Ente a volere proseguire nelle azioni necessarie a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, monitorando costantemente tale aspetto, al fine di mantenere la situazione di miglioramento registrata nell'esercizio 2021.

5. L'implementazione del fondo passività potenziali da accantonare nel risultato di amministrazione

Sempre nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere dalla Sezione, si è verificato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27 luglio 2022 l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 20.818,30 così suddivisi: 18.707,20 per fatture emesse nel 2018 e 2019 dalla Società Servizio Elettrico Nazionale, rifiutate e mai riconosciute dall'Ente; euro 2.111,10 relativi a buoni spesa per cittadini bisognosi colpiti dalla crisi economica pandemica, con un importo maggiore rispetto a quello impegnato nel 2021.

L'Ente, nella deliberazione suddetta, al fine di reperire il finanziamento necessario per dare copertura a tali debiti fuori bilancio ha fatto riferimento all'utilizzo dell'avanzo libero risultante dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, ai sensi del punto 9.2.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, quantificato, come risultante dagli schemi contabili BDAP, secondo quanto già ricordato, in euro 282.635,02.

Pur prendendo atto della circostanza che l'avanzo libero risulta essere capiente per la copertura dei debiti fuori bilancio sopra richiamati, si è richiesto all'Ente di motivare per quale ragione negli esercizi 2018 e 2019, quando è sorto il contenzioso di cui sopra con la Società Servizio Elettrico Nazionale, non sia stato predisposto un adeguato fondo rischi, che, secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento, avrebbe dato copertura alle passività in parola nell'ipotesi in cui le stesse si fossero confermate a seguito del concludersi del contenzioso fra il Comune e il proprio fornitore – situazione che, in effetti, si è poi verificata.

Sul punto, il Comune ha fornito il seguente chiarimento:

"Per quanto concerne il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione CC. N.29 del 27/07/2022 per un importo di euro 18.707,20 relativo a fatture emesse nel 2018 e 2019 dalla Società Servizio Elettrico Nazionale, si sottolinea come le stesse siano state rifiutate più volte negli anni in questione, con la motivazione che la gran parte di queste riportava la medesima numerazione di altre fatture precedentemente emesse e regolarmente liquidate e che per altre era mancante l'allegato con il dettaglio della fatturazione.

Ritenendosi, pertanto, che le fatture rifiutate dovessero considerarsi oggetto di annullamento e non di contenzioso, non è stato predisposto il relativo fondo rischi negli esercizi 2018 e 2019".

La Sezione prende atto di quanto comunicato sul punto dall'Ente, ma non può ritenere condivisibili le giustificazioni addotte dal medesimo in merito alla mancata implementazione di un fondo rischi secondo quanto richiesto dai principi contabili di riferimento.

In particolare, infatti, in argomento si richiama, in primo luogo, l'art. 167 del Tuel, il quale, al terzo comma, così recita: *"È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo".*

Con riguardo, poi, al fondo contenzioso, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 5.2, lett. h), così recita: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi".*

La circostanza che, nel caso di specie, il Comune avesse più volte rifiutato le fatture del fornitore di energia elettrica, "annullandole", non può certamente costituire causa esimente rispetto all'esigenza di valutare la costituzione di un apposito fondo da accantonare nel risultato di amministrazione, connesso all'importo delle fatture rifiutate e non pagate, oggetto comunque di "lite" fra le parti; e ciò anche tenendo in debita considerazione il principio contabile generale della prudenza (principio generale n. 9 di cui all'Allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

In argomento, si richiama la giurisprudenza contabile per la quale quanto indicato dai principi contabili, con riguardo al fondo contenzioso, ha carattere di specialità rispetto alla disciplina recata dall'art. 167 del TUEL, con riferimento al fondo passività potenziali in generale (v., in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 103/2018 del 20 giugno 2018, secondo la quale *"si deve ritenere necessariamente operante il principio di specialità, in base al quale il punto 5.2., che riguarda specificamente il fondo rischi contenzioso, impone l'obbligo di accantonamento di somme nel medesimo, laddove l'art. 167 TUEL, in quanto legge generale, prevede la facoltà di accantonare somme in fondi che non possono che essere necessariamente **diversi** dal fondo rischi contenzioso"*).

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente, per il futuro, di procedere con maggiore attenzione e prudenza rispetto all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal legislatore con particolare riferimento al fondo contenzioso, come descritto dai principi contabili sopra richiamati, e al fondo passività potenziali di cui all'art. 167, terzo comma, del Tuel, quali strumenti in grado di scongiurare seri pericoli per gli equilibri di bilancio; in tal senso, si invita, altresì, l'Organo di revisione, per il futuro, ad un'attenta verifica degli accantonamenti in parola.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame delle relazioni ai rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020

ACCERTA

1. l'utilizzo costante dello strumento dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
2. per l'esercizio 2020 la non corretta quantificazione del FCDE, come specificato in parte motiva;

3. per l'esercizio 2020 l'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, nonché la conseguente errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri;
4. il mancato rispetto dei termini di pagamento per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, come specificato in parte motiva.

DISPONE

1. che il Comune di Villanova Mondovì, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, provveda alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020, al fine di ricalcolare correttamente il FCDE modificando il relativo accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 in termini maggiormente coerenti con quanto previsto dai principi contabili;
2. che il Comune, qualora, a seguito dell'operazione di cui al punto precedente, emerga un disavanzo di amministrazione di natura ordinaria al 31.12.2020, provveda ad applicare lo stesso nell'ambito del Bilancio di previsione 2022-2024 attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente assorbito, in tutto o in parte, in sede di rendiconto 2021, nonché provveda a trasmettere il relativo provvedimento a questa Sezione regionale entro il termine di trenta giorni da tale applicazione, e, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
3. che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;
4. che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 e provveda, altresì, a modificare l'allegato 10, lett. a), ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196 del 2009 e degli artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

INVITA

il Comune

1. a volere proseguire nelle azioni necessarie a limitare il più possibile l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, monitorando costantemente tale aspetto, al fine di mantenere la situazione di miglioramento registrata nell'esercizio 2021 e attestatasi nell'esercizio 2022;

2. alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale, che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso, attraverso il rispetto dei principi contabili in merito a tale accantonamento;
3. ad una maggiore chiarezza e precisione nelle proprie impostazioni contabili, in coerenza con quanto previsto dai principi contabili, anche in considerazione dell'importanza che rivestono gli equilibri di bilancio per una sana gestione finanziaria dell'Ente, nonché ai fini di una corretta copertura delle spese sostenute;
4. a porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva;
5. a prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali, come previsto dalla normativa vigente, anche proseguendo nelle azioni necessarie a garantire tale rispetto e monitorando costantemente l'aspetto in questione al fine di mantenere la situazione di miglioramento registrata nell'esercizio 2021, nonché a provvedere quanto prima al riallineamento del dato relativo all'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti nell'apposita pagina del sito dell'Amministrazione trasparente, qualora non ancora avvenuto;
6. a procedere con maggiore attenzione e prudenza rispetto all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal legislatore con particolare riferimento al fondo contenzioso, come descritto dai principi contabili richiamati in parte motiva, e al fondo passività potenziali di cui all'art. 167, terzo comma, del Tuel, quali strumenti in grado di scongiurare seri pericoli per gli equilibri di bilancio;
7. ad una maggiore precisione e trasparenza nella gestione del bilancio;
l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune
8. al riscontro dell'esatta applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata;
9. ad un'attenta verifica degli accantonamenti relativi al fondo contenzioso, come descritto dai principi contabili richiamati in parte motiva, e al fondo passività potenziali di cui all'art. 167, terzo comma, del Tuel;
10. a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova Mondovì;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del giorno del 25 ottobre 2022.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **7 dicembre 2022**
Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza